



Il Prefetto della provincia di Firenze

Prot. fasc. 14171/21

Firenze, data del protocollo

VISTI gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. recante il “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, che all’art. 4, così come modificato dall’art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, lettera A (autostrade) e lettera B (strade extraurbane principali) c.d.s. gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 c.d.s. e che i **predefiniti dispositivi possono essere altresì installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto;**

VISTA la direttiva del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 avente ad oggetto l’azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 della legge n. 168/2002 dispone, in particolare, che il menzionato decreto prefettizio debba essere adottato sentiti gli organi di polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuate, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

VISTO il precedente decreto prefettizio prot. n. 2011-005373/33 del 7 marzo 2012 con il quale veniva autorizzata nel Comune di SIGNA la postazione fissa in via Argine Strada lato destro direzione San Mauro a Signa- Signa, all’altezza della stazione di sollevamento del consorzio di bonifica Area fiorentina;

VISTA la richiesta del Comune di Signa di utilizzare detto apparecchio con funzionalità bidirezionale,

VISTA la nota del 12 maggio 2021 della Polizia Stradale di Firenze, che a seguito di sopralluogo, ritiene soddisfatti i parametri d’installazione, esprimendo parere favorevole alla funzionalità bidirezionale,

DECRETA

la postazione fissa sita nel territorio **del Comune di SIGNA, in via Argine Strada**, posta all’altezza della stazione di sollevamento del consorzio di bonifica Area fiorentina, già autorizzata con decreto prefettizio prot. n. 2011-005373/33 del 7 marzo 2012, è autorizzata **in funzionalità bidirezionale** (Signa – San Mauro e viceversa) ai fini e per gli effetti di cui all’art. 4 D.L. 20/6/2002 n. 121 convertito con modifiche nella legge 1/8/2002 n. 168.



Il Prefetto della provincia di Firenze

L'avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il Comando della Polizia Municipale di Signa è incaricato della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, 22 febbraio 2022

Il Prefetto
(Valenti)

md